

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 20/12/2013

tra

Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA

e

le OO.SS. Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA

in materia di adeguamento e modifica del Regolamento istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" alle previsioni dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n.92 e s.m.i..

Premesso che

- l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, aveva previsto che "in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive e di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema";
- il decreto n. 477 del 27 novembre 1997, emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, contenente il regolamento quadro in materia, aveva rinviato ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n.662/96;
- con Accordo del 12 dicembre 2001 era stata convenuta tra le Parti l'istituzione, presso l'INPS, del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici» di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;




- con D.M. n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, era stato approvato il Regolamento relativo al sopraindicato Fondo di Solidarietà - istituito presso l'INPS e la cui scadenza è fissata al 29 gennaio 2014;
- l'art.3, commi 4 e 10 della Legge n.92/2012, e s.m.i., ha previsto che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino "accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria";
- L'art. 3, comma 42 della L. 28/6/2012 n. 92 e s.m.i. prevede che la disciplina dei Fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell'art. 2 comma 28 L. 23/12/1996 n. 662 sia adeguata alle norme della legge stessa con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e Contratti collettivi da stipulare tra le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 ottobre 2013;
- L'entrata in vigore del decreto di cui al precedente alinea determina l'abrogazione del regolamento del preesistente "Fondo di solidarietà" per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" di cui al citato DM 375/2003;
- l'art.3, comma 11, della menzionata legge stabilisce altresì che i suddetti fondi, oltre a quanto previsto al precedente alinea, possono avere, tra le altre, le seguenti finalità:
 - a) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
 - b) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea";

Tutto ciò premesso e le premesse sono da considerarsi quale parte integrante del suddetto Verbale di accordo, si conviene quanto segue:

Art.1

Adeguamento del "Fondo di solidarietà" per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92

2


 A collection of handwritten signatures in blue ink, each accompanied by the name of the organization it represents. The organizations include: DIRCREDITO, FABI, FIBA, FISAC, SNALEC, UGI, and UILCA. There are also several illegible signatures and initials scattered around the text.

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali", d'ora in poi denominato "Fondo", è adeguato alle previsioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e s.m.i. e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Art. 2.

Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti delle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica e destinatari dei CCNL vigenti per i quadri direttivi e le aree professionali nonché per i Dirigenti del Gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia Spa, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro re delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 comma 16 della L. 92/2012, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumento indennità o rimborso spese.

2. Il Presidente del Comitato è eletto - in base al regime di alternanza tra il Gruppo Equitalia/Riscossione Sicilia e OO.SS. - dal Comitato stesso tra i propri membri.

3

DIRCREDITO
FABI
FIBA
FISAC
SNALEC
UGL
UILCA

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni senza possibilità di rielezione. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende di cui all'articolo 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del settore, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo 6;

d) proporre modifiche o deliberare le sospensioni dal versamento della contribuzione ordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 4 anche ai fini di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e trasparenza;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;

4

DIRCREDITO
FABI
FIBA
FISAC
SNALEC
UGL
UILCA

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata - riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del presente accordo, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2, per i quali la richiesta venga presentata in vigenza del Regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b) in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell'accesso al trattamento pensionistico:

a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;

b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art.2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;

c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC

SNALEC

UGI

UILCA

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Art. 6.

Finanziamento

1. Le somme accantonate nel Fondo ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell'art. 81 della L. 21/11/2000 n. 342, e del successivo D.M. 13/11/2002, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze rimangono acquisite al Fondo medesimo così come adeguato alle previsioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92.

2. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,30% ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura dell'1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a), Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,30%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione alla sussistenza delle somme accantonate nel Fondo ed alle eventuali assegnazioni dell'avanzo patrimoniale ancora erogabili ai sensi dell'art. 81 della L. 21/11/2000 n. 342, ad esaurimento delle quali decorrerà la contribuzione di cui al comma 2 lett. a) e b). Le somme accantonate nel Fondo sono destinate anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b)

5. La ripartizione dell'assegnazione delle somme di cui al comma 4 tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1);

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, each accompanied by a printed name of an organization. From left to right, these are: DIRCREDITO, FABI, FIBA, FISAC, SNALEC, UGL, and UILCA. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2;

c) dal 75% al 90%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

6. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di adeguamento del Fondo stesso alle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge n.92/2012, a valutare il predetto fabbisogno.

7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato Amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

8. Il Fondo, ai sensi dell'art.3, commi 26 e seguenti della Legge n.92/2012, ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

9. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

10. Il Fondo ha l'obbligo di presentazione, a far data dal suo adeguamento alle previsioni di cui all'art.3 della Legge n. 92/2012 di bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

11. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato Amministratore.

12. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato Amministratore, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

13. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente accordo, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 14, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ovvero ad altre forme di previdenza integrativa individuate dalle Parti.

14. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

7

DIRCREDITO
FABI
EIBA
FISAC
SNALEC
UGI
UILCA

15. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 14, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrando tra quelle individuate all'articolo 2:

a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;

d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).

al

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC

SNALC

UGI

UILCA

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente del Gruppo Equitalia SpA e di riscossione Sicilia SpA.

Art. 8.

Prestazioni straordinarie - individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente antepoendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

9

DIRCREDITO
FABI
FIBA
FISAC
SNALEC
UGL
UILCA

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa tempo per tempo vigente.

3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruitive tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'UE.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. Nel caso di sospensione temporanea di attività di lavoro con ricorso all'Aspi, l'intervento del Fondo - ai sensi dell'art.3, comma 17, della Legge n. 92/2012 - sarà del 20% dell'importo dell'indennità stessa.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nelle misure previste in base alla Legge tempo per tempo vigente in misura pari al:

- 60% della retribuzione media mensile imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla Legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'Indice ISTAT. L'importo della prestazione non può comunque superare il limite massimo stabilito per Legge.

Asse
DIRCREDITO
SNALC

FABI
FIBA
UGL

UILCA

FISAC

- 60% dell'importo come sopra stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media imponibile e l'importo stabilito per legge, se la retribuzione imponibile è superiore al massimale di cui al precedente comma.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa devono riguardare interventi della durata massima prevista dalla Legge.

6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioè 1/360° della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità' percepita dall'interessato, per ogni giornata.

7. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dal Gruppo equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9. Nei casi di cui al precedente comma, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

DIRCREDITO

 FABI

 FIBA

 FISAC

 SNALEC

 UGL

 UILCA

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

11. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base dell'art. 40 della Legge n.183/2010

12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

13. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

14. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.

15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle Società del Gruppo Equitalia SpA o di Riscossione Sicilia SpA, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

12

DIRCREDITO
FABI
FIBA
FISAC
SNALEC
UGL
UILCA



3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 3 comma 34 della L. 92/2012.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Rimando legislativo e Clausole Finali

13

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC

SNALEC

UGL

UILCA

A collection of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the union acronyms listed above. The signatures are written in a cursive style and are scattered across the bottom half of the page.


Per quanto non specificamente indicato nel presente Accordo, le Parti rinviando alle previsioni della L. 28/6/2012 n. 92.

Il presente Accordo viene trasmesso a cura di Equitalia SpA ai Ministeri competenti per l'emanazione del Decreto interministeriale di recepimento, di cui all'art. 3 comma 42, della L. 92/2012.

Nota a Verbale

Le Parti, con la stipula del presente Accordo manifestano congiuntamente la volontà di prorogare, ove ne sussistessero le condizioni, il termine di 60 mesi di cui al comma 3 dell'art. 5 sino ad un massimo di 96 mesi.

Equitalia SpA



Annunciare l'uso

Riscossione Sicilia SpA

DIRCREDITO
SNALEC



FABI



FIBA



UGL



UILCA



FISAC

